PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 30

Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneita' con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.

Versione in vigore dal 15 agosto 1952, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei territori montani
Estremi	Legge 25 luglio 1952, n. 991
Titolo	IV — Della bonifica montana
Capo	IV — Dell'esecuzione, del compimento e della manutenzione delle opere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-territori-montani/art-30-attribuzione-ad-altri-consorzi-delle-funzioni-dei-consorzi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it